

BVGer C-955/2019 vom 20. Juni 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-955_2019

FR: TAF C-955/2019 du 20 juin 2019

IT: TAF C-955/2019 del 20 giugno 2019

Regeste

Diritto alla rendita

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

E. 1.2

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

E. 1.3

Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è pertanto ammissibile.

E. 2.1

Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

E. 2.2

Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso.

E. 3.1

Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la liceità del mancato riconoscimento, da parte dell'UAIE, del diritto a una rendita intera o parziale di

invalidità decorrente al più presto dal 1° gennaio 2017, ossia sei mesi dopo il deposito della domanda di prestazioni (cfr. doc. 6).

E. 3.2

Con risposta del 23 maggio 2019 (doc. TAF 11), l'autorità inferiore ha proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria tramite l'esperimento della perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico e psichiatrico. Nella presa di posizione del 22 marzo 2019 il SMR (cfr. rapporto allegato al doc. TAF 11) ha infatti ritenuto sussistere patologie extrainfortunistiche, che seppur note, prima dell'intervento del 13 febbraio 2019 non erano state ritenute suscettibili di influire sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Onde valutare tale influsso prima (ossia dal 21 febbraio 2017) e dopo la suddetta operazione il dott. E._____, medico generico del SMR, ha quindi proposto l'esecuzione di una valutazione multidisciplinare, non potendo confermare le conclusioni a cui era giunto nel rapporto finale del 6 novembre 2018 (doc. 59).

E. 4.1

La proposta dell'autorità inferiore, a cui l'interessato ha aderito integralmente (doc. TAF 13), è senz'altro giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità e va pertanto confermata in questa sede.

E. 4.2

La documentazione esibita sia in sede amministrativa che pendente ricorso, ha infatti reso manifeste le lacune nell'istruttoria eseguita prima dell'emissione della decisione impugnata, in particolare la mancata considerazione rispettivamente l'approfondimento della rilevanza delle affezioni extrainfortunistiche. Tali lacune, come detto sopra, sono state messe in evidenza dal medico fiduciario dell'amministrazione e vanno pertanto colmate nel senso indicato (cfr. rapporto allegato al doc. TAF 11).

E. 4.3

L'autorità inferiore procederà pertanto all'accertamento dello stato di salute e della capacità di lavoro residua da un punto di vista complessivo, segnatamente neurologico, reumatologico e psichiatrico, tramite l'esperimento di una perizia pluridisciplinare in Svizzera, conformemente ai principi della più recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210), in particolare in materia di disturbi da dolore somatoforme (DTF 143 V 409, 143 V 418, 141 V 281, 140 V 8).

E. 4.4

In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, tramite l'esperimento di ulteriori accertamenti medici ed economici nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR. Un'istruttoria completa è infatti assente, non essendo stati esaminati gli aspetti extrainfortunistici. In assenza di accertamenti complementari in tal senso, non risulta pertanto possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza, o meno, delle condizioni per il riconoscimento di una prestazione assicurativa della LAI.

E. 5

Da quanto esposto discende che il ricorso dev'essere accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'amministrazione, il quale disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato, secondo le regole procedurali in materia di svolgimento di una perizia medica pluridisciplinare (DTF 137 V 210), nel rispetto del diritto di essere sentito, una visita approfondita nelle specializzazioni mediche indicate al consid. 4.3. Alla luce delle nuove risultanze - e dopo aver esperito una nuova indagine economica - l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio di una rendita di invalidità.

E. 6.1

Abbondanzialmente, sotto il profilo dell'indagine economica (cfr. doc. 44), occorre segnalare che il momento determinante per il raffronto dei redditi, è quello in cui dovrebbe insorgere il diritto alla rendita (DTF 129 V 222), che nell'evenienza concreta è il 2017 - ritenuto che il diritto alla rendita sorgerebbe al più presto il 1° gennaio 2017, ossia sei mesi dopo il deposito della richiesta di prestazioni da parte dell'interessato (art. 29 cpv. 1 e 3 LAI), ricevuta dall'UAI-B. _____ il 14 luglio 2016 (doc. 6).

E. 6.2

Alla luce delle risultanze della perizia pluridisciplinare, l'autorità inferiore procederà inoltre a una nuova valutazione delle deduzioni sociali dal reddito da invalido per tenere debitamente conto dei fattori professionali e personali del caso (DTF 126 V 75). Al riguardo va infatti rammentato che la deduzione del salario statistico da invalido deve permettere di avvicinarsi il più possibile al salario che l'interessato potrebbe effettivamente percepire da invalido: quindi è necessario procedere a una nuova valutazione della riduzione del salario da invalido ogni qualvolta si procede ad un raffronto dei redditi.

E. 7

Nella misura del possibile, l'autorità inferiore accerterà presso l'ultimo datore di lavoro o in altro modo a quale cassa pensione l'assicurato è affiliato - al fine di intimare anche tale istituto la nuova decisione - ritenuto che l'ufficio centrale del secondo pilastro, al quale essa aveva in precedenza trasmesso sia il progetto di decisione (doc. 61), che la decisione impugnata (doc. 68), ha riferito di non aver trovato nessuna corrispondenza fra i dati dell'interessato e gli annunci degli istituti di previdenza professionale (doc. 62) ed avendo ribadito in sede di ricorso di non aver informazioni riguardo alla cassa pensione competente (doc. TAF 15).

E. 8.1

Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La richiesta tendente al versamento dell'anticipo delle presunte spese giudiziarie, sospesa con decisione incidentale del 28 maggio 2019 (doc. TAF 12), è pertanto annullata.

E. 8.2

Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al

Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in 1'000 franchi, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal patrocinatore della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.